



Regolamento Whistleblowing GMG Service srl

Premessa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

In linea con i principi etici ed i valori espressi dall'azienda, GMG Service S.r.l. incoraggia la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi, ai fini dell'emersione di eventi illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alle vigenti normative, nonché alle norme previste dal Codice Etico.

A tal fine, conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, la GMG Service S.r.l. ha redatto il presente Regolamento con l'intento di consentire al personale alle dipendenze della stessa, ai collaboratori, ed a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto di essa di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione nei confronti di chi effettua le segnalazioni, andando così a definire le procedure da seguire per la gestione delle segnalazioni e delle successive indagini.

Inoltre, tale Regolamento va ad integrare il Codice Etico di GMG Service srl, e ogni altra disposizione in materia di prevenzione della criminalità d'impresa. Per questo, la presente disciplina si collega al tema della gestione delle informazioni all'interno degli enti e trova collocazione nell'ambito degli strumenti di controllo interno in funzione di prevenzione delle condotte illecite.

Per garantirne la diffusione, il Regolamento è reso facilmente disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite esposizione nei luoghi di lavoro;
- tramite il sito aziendale <https://www.gplanet.it>

1. Finalità

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, finalizzate alla protezione delle persone che effettuano in buona fede e con senso civico segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.



Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di definire le modalità di gestione delle segnalazioni sulle violazioni di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo come definito nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità di gestione degli adempimenti connessi alle segnalazioni.

2. Quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione (ONU, OCSE e Consiglio d'Europa), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto giuridico del whistleblowing mediante l'inserimento dell'art. 54-bis nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha esteso anche ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese del settore privato norme a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti, mediante l'inserimento nell'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di previsioni che tuttavia imponevano obblighi relativi al sistema di segnalazione e di tutela dei whistleblower unicamente agli enti dotati di un Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 medesimo. L'Unione Europea ha successivamente emanato la Direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati membri. L'Italia ha attuato la Direttiva 2019/1937 con d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, le cui disposizioni hanno effetto, per i soggetti del settore pubblico, a decorrere dal 15 luglio 2023. Il d.lgs. 24/2023 ha ricondotto a un unico testo normativo le disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, provvedendo alla contestuale abrogazione e/o modifica delle previgenti disposizioni in materia.

3. Soggetti tutelati

Persone segnalanti

La persona che effettua la segnalazione (o whistleblower) è il soggetto fisico che effettua la segnalazione o la diffusione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e in particolare:

- a) i lavoratori subordinati della Società;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;



- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.

A tutti i soggetti sopra citati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora in essere, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Società se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ulteriori soggetti tutelati

La tutela delle persone segnalanti si applica, inoltre, nei limiti di quanto previsto del d.lgs. 24/2023, ai seguenti soggetti:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

4. Segnalazioni

Le segnalazioni sono comunicazioni, scritte od orali, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.



Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni hanno ad oggetto le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come individuati e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di cui in appresso;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di cui in appresso;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. predetto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) di cui sopra.

5. Esclusioni

Le disposizioni del d.lgs. 24/2023 non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale;



- d) alle notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

6. Contenuto minimo delle segnalazioni

Affinché si possa dar seguito alla segnalazione, la stessa deve contenere i seguenti requisiti:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile conoscere o desumere l'identità del segnalante sono considerate anonime.

GMG Service S.r.l. si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

GMG Service S.r.l. considererà le segnalazioni anonime che dovessero essere ricevute tramite i canali di segnalazione interni, alla stregua delle segnalazioni ordinarie e provvederà ad applicare la procedura di tutela del soggetto segnalante, qualora indetificato.

Infatti, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il d.lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

GMG Service S.r.l. provvederà a registrare le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali di segnalazione interni ed a conservarne la relativa documentazione per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni. In tal modo sarà possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

8. Canali per effettuare una segnalazione

La persona può effettuare una segnalazione al "Gestore della Segnalazione" con le seguenti modalità:



- mediante lettera, preferibilmente raccomandata e utilizzando l'apposito Modulo Segnalazione, inserendo eventuali documenti e/o immagini (anche tramite dispositivi di archiviazione tipo chiavette USB) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito, all'indirizzo:

GMG Service srl,
Servizio Whistleblowing
via Matteo Ricci 19,
60126 Ancona

- in forma orale, tramite colloquio di persona fissato entro un termine ragionevole, telefonata al numero 071 882580 chiedendo di parlare con il "Gestore del Servizio whistleblowing;

In caso di segnalazione scritta si consiglia di utilizzare due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità, nella seconda l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura **"Riservata al Servizio Segnalazioni"**.

Qualora un altro soggetto nel contesto lavorativo di GMG Service S.r.l., diverso dal "Gestore della Segnalazione", dovesse ricevere una segnalazione in forma verbale o scritta (ad esempio il superiore gerarchico del segnalante), lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione medesima, con immediatezza (e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione) e in via esclusiva ai recapiti sopra indicati previa informativa al segnalante.

9. Canali esterni

Fermo restando l'utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione interna sopra descritti, nei casi di seguito indicati il segnalante potrà ricorrere a canali esterni istituiti dall'ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC.

La segnalazione esterna può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna di cui al precedente articolo 7 del presente Regolamento non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è attivato da ANAC, che disciplina la procedura per effettuare le segnalazioni esterne.



Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui indicate nel presente Regolamento e in una sezione dedicata del proprio sito internet.

10. Tempi di gestione

La segnalazione ricevuta nelle modalità sopra descritte viene presa in carico entro il termine di 7 (sette) giorni ed il soggetto segnalante deve avere riscontro attraverso un messaggio di avviso di ricevimento trasmesso mediante raccomandata od altra forma che ne dimostri l'avvenuta presa in carico.

Successivamente il gestore delle segnalazioni può interagire anche personalmente con il segnalante se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari, può dare riscontro al segnalante.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento.

11. Garanzie poste in essere da GMG Service srl

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le procedure di segnalazione poste in essere da GMG Service S.r.l. garantiscono:

- la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione; l'identità dell'autore della segnalazione non potrà essere rivelata in assenza del consenso dello stesso, salvo i casi previsti dalla legge;
- la protezione del Segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla norma da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'indipendenza e l'autonomia dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- l'elaborazione e la conservazione dei documenti e delle informazioni per il tempo strettamente necessario in conformità alla normativa.

Le suddette garanzie e tutele in favore del segnalante sono condizionate alla buona fede del segnalante medesimo; pertanto, sono escluse in caso di accertato dolo (es., calunnia) o colpa grave. In particolare, si considera in buona fede il segnalante che effettua una segnalazione avendo fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione segnalata siano vere e rientrino nell'ambito previsto dalla normativa.



La violazione delle disposizioni aziendali in materia di gestione delle segnalazioni e del D. Lgs. 24/2023 è sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare adottato dalla Società e/o da eventuali clausole contrattuali.

In particolare, sono sanzionati:

- l'accertata effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate;
- le condotte volte ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione;
- le condotte o gli atti ritorsivi;
- la violazione della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- il mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute;
- ogni altra violazione della citata normativa nonché delle indicazioni e delle direttive aziendali in materia.

12. Conservazione della segnalazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

A tal fine GMG Service S.r.l. provvederà ad istituire un apposito archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario.

I dati rilevati attraverso segnalazioni e istruttorie costituiscono oggetto e contenuto di analisi per l'identificazione di aree critiche aziendali, azioni di miglioramento di qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che basi di aggiornamento/integrazione della mappa dei rischi e del Codice Etico e di Comportamento, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.

La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC. Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Ancona 17 dicembre 2023

GMG Service srl



Allegato 1

Principali reati L. 231/01

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Auto riciclaggio;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia;
- Reati tributari;
- Reati transnazionali.